

## NORME DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER ATTIVITA' INTEGRATIVE O EXTRASCOLASTICHE.

### Specifiche generali.

I percorsi, le fermate e gli orari sono stabiliti dal Comune, e ad essi dovranno attenersi gli operatori di servizio e gli utenti.

Gli utenti sono tenuti a un comportamento corretto durante il servizio di trasporto, rimanendo seduto/a, non disturbando e non portando oggetti pericolosi sullo scuolabus. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione dell'autista o dell'eventuale accompagnatore, il Comune avviserà di quanto accaduto i genitori.

In relazione alla natura delle segnalazioni, l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio.

Eventuali danni arrecati dagli utenti saranno a carico di chi ne eserciti la patria potestà.

Le famiglie degli utenti sono tenuti a fornire recapiti telefonici per eventuali necessità correlate al trasporto.

Al momento si indicano i seguenti recapiti: 1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_ 3) \_\_\_\_\_

Le famiglie degli utenti sono tenute a pagare i corrispettivi dovuti per il servizio, che saranno successivamente comunicati.

In caso di attivazione del pedibus, le famiglie dovranno assicurare il trasporto sino al capolinea del medesimo.

### Disciplina di dettaglio

1) Il servizio di trasporto si svolge dalla salita degli allievi alla discesa, nei punti prestabiliti; in particolare, la discesa, all'andata, viene effettuata nei pressi della scuola, in modo da favorire l'ingresso nella stessa e la sosta in condizioni di sicurezza. Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, in caso di neve, ghiaccio e in condizione di impercorribilità o pericolosità delle strade, ovvero in caso di malore degli alunni, gli autisti sono autorizzati a variare il percorso, a disporre per la custodia degli alunni, e a stabilire se sia possibile o meno raggiungere determinate località, sia nel viaggio di andata a scuola sia in quello di ritorno a casa; analogamente sono autorizzati alla variazione del percorso, secondo le proprie autonome valutazioni, ai fini della salita e discesa in sicurezza degli utenti. In caso di entrate e uscite scolastiche posticipate o anticipate per assemblee, scioperi, neve, eventi di forza maggiore e caso fortuito in genere, potrà non essere assicurato il normale servizio, ovvero effettuato parzialmente o completamente in relazione all'entità e natura dei posticipi/anticipi e altre circostanze.

2) Al ritorno gli allievi verranno fatti scendere nelle fermate concordate, salvo che nei casi di forza maggiore salva diversa indicazione dei genitori, secondo le modalità regolamentari note agli autisti.

Il servizio non potrà garantire in alcun modo la sicurezza degli allievi una volta fatti scendere dallo scuolabus, che dovrà essere assicurata dalle famiglie degli allievi stessi. Le famiglie dovranno pertanto adottare tutte quelle cautele e accorgimenti occorrenti in relazione alle condizioni di tempo, di luogo e di traffico, per assicurare l'incolumità dei minori trasportati, alla discesa. Ove ravvisi alla discesa alle fermate, situazioni di pericolo anche potenziale (in particolare, nel caso di assenza di un genitore o incaricato per la presa in consegna), il conducente potrà disporre misure particolari per la custodia dei minori, ivi compresa la possibilità di trattenere a bordo il minore oltre il tempo solitamente impiegato per il trasporto. Il genitore o delegato che per qualsiasi motivo provveda a prelevare direttamente il bambino alla scuola, senza che questo utilizzi il trasporto scolastico per tornare al proprio domicilio, dovrà darne comunicazione all'Istituzione scolastica e al conducente.

Nessuna responsabilità si accollano il Comune e l'Istituto scolastico se i ragazzi anziché rispettare le disposizioni impartite, si allontanano di propria iniziativa.

Gli utenti il cui comportamento costituisca o possa costituire pericolo per sé e per gli altri, previa informativa ai genitori, saranno esclusi dal servizio, temporaneamente o definitivamente. Nell'eventualità di danni arrecati al mezzo e/o a terzi, le famiglie saranno chiamate a risarcire il Comune o altri soggetti danneggiati. L'Istituto scolastico provvede ad informare le famiglie degli allievi dell'orario di inizio e termine delle lezioni ed attività, e delle loro variazioni, al fine di consentire di conoscere il presumibile orario di salita e discesa nel trasporto.

Alla discesa nel tragitto di ritorno dovrà essere presente alla fermata un familiare o incaricato dalla famiglia dell'utente per la presa in consegna del minore, avuto riguardo agli orientamenti della giurisprudenza in materia, che ha evidenziato sempre l'obbligo di accompagnamento del minore in casi oggettivi in cui si ravvisino situazioni di pericolo, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, a nulla rilevando eventuali esoneri di responsabilità da parte della famiglia; vanno inoltre evidenziate le particolari norme di trasporto

che riguardano i minori a bordo di veicoli. In particolare, si evidenzia che ciò è conseguenza del principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2380/2002, per il quale "l'affidamento di un minore alla persona, alla quale si è assegnato il compito di effettuarne il trasporto dall'abitazione al luogo ove si svolge l'attività di istruzione e viceversa, comporta il particolare dovere di controllare che lo stesso non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori".

**Peraltro, con l'art. 19-bis del decreto legge 16.10.2017 n. 148, convertito dalla legg 4.12.2017 n. 172, è stato previsto che "L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche". Si tratta di disposizione recente, per la quale ancora non vi sono precedenti sull'applicazione; è evidente peraltro che, considerando il fatto che tra i trasportati possono esservi sia persone per le quali sia stata rilasciata la liberatoria, sia persone per le quali non sia stata rilasciata, e tenendo conto del fatto che una situazione di pericolo è sempre tale, le istruzioni di cui sopra non perdono la propria validità, e vanno adattate ai casi concreti.**

- 3) Le norme suddette sono estese anche ai trasporti per attività integrative o extrascolastiche, fatti salvi gli opportuni adattamenti, per quanto concerne la discesa all'andata (discesa nei pressi o immediate vicinanze, in condizioni di sicurezza, dei luoghi di svolgimento delle attività).
- 4) L'autista ha inoltre il dovere di assicurare che durante il tragitto, non vi siano situazioni di pericolo a bordo del veicolo. Pertanto, oltre a rispettare le norme circa la capacità di trasporto del mezzo, la condotta di guida, i sistemi di ritenuta, ecc., egli deve vigilare affinché, tenendo conto della prevedibile vivacità di questa categoria di utenti, i minori non si esponano a situazioni di pericolo, reale o potenziale, e pertanto mantengano un adeguato comportamento. Nei rapporti con l'utenza, poi, l'autista si atterrà ai generali principi previsti per i pubblici impiegati, come da ultimo indicati nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione (dpr 62 del 12.4.2013 e recepimento da parte del Comune). Egli segnalerà, pertanto, situazioni non ulteriormente tollerabili, ecc., che potranno comportare la sospensione degli utenti dal servizio.

Autorizzazione all'utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico per i minori di 14 anni ai sensi dell'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172.

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (cognome e nome)

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. cellulare \_\_\_\_\_ Il

sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (cognome e nome)

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. cellulare \_\_\_\_\_ In

qualità di:  genitori  tutori  affidatari del minore

\_\_\_\_\_ (cognome e nome del minore)

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Alunno della scuola \_\_\_\_\_

Classe \_\_\_\_\_, iscritto al servizio di trasporto scolastico:

ai sensi dell'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 Dicembre 2017. Premesso che il minore sopra nominato, in considerazione della sua età, del grado di autonomia e dello specifico contesto è in grado di circolare in piena autonomia nel tragitto da casa alla fermata dello scuolabus e ritorno senza l'accompagnamento di alcun adulto e nel rispetto delle norme per la circolazione.

Per le ragioni sopra esposte, con la presente i sottoscritti:

**AUTORIZZANO** il Comune di CAVALLERMAGGIORE affinché il minore utilizzi in modo autonomo il servizio di trasporto scolastico e possa salire e scendere dallo scuolabus senza la necessaria propria presenza o di altra persona maggiorenne all'uopo delegata a curarne il ritiro.

**RILASCIANO AMPIA LIBERATORIA** al Comune di CAVALLERMAGGIORE e a chi per esso (appaltatore, autisti, ecc.) consapevoli che detta autorizzazione esonera il personale addetto al servizio di trasporto scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Prendono comunque atto che permangono in vigore le **NORME DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER ATTIVITA' INTEGRATIVE O EXTRASCOLASTICHE** come rese note e che si conferma di conoscere, e in particolare che la liberatoria predetta non verrà tenuta in considerazione (permanendo, perciò, l'obbligo della presenza di un adulto – genitore o incaricato – alla fermata, al ritorno, per la presa in consegna del minore) in tutte le situazioni e circostanze di tempo e di luogo (tipologia di fermate, situazioni nelle quali si ravvisino pericoli e criticità, ecc.) in cui ciò sia ritenuto necessario. A tal fine, e in tali situazioni, In caso di assenza dei familiari o di incaricati alla discesa, l'autista è autorizzato a reperire o far reperire la famiglia alle utenze telefoniche dalla stessa fornite, trattenendo l'utente sul mezzo fino alla presa in consegna,

ovvero trasportandolo nuovamente alla scuola ovvero concordando con le Forze dell'Ordine e/o l'Amministrazione altro punto di custodia temporanea.

---

(NB: allegare fotocopia documento d'identità dei sottoscrittori)

IN FEDE i genitori/tutori/affidatari

DATA

Firma \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_